



UNIONE TERRE DI FIUME

tra i Comuni di

Molino dei Torti - Sale

Via Manzoni n. 1 – 15045 SALE (AL)

Pec: unioneterredifiume@legalmail.it

Partita IVA 02525260069 codice univoco UFDUHH

Servizio Gestione Bilancio

Contabilità Finanziaria Economica Patrimoniale.

tel. 0131/84.55.12 - fax 0131/828288

Det Nr. **24SEF/2024**

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 DELL'UNIONE TERRE DI FIUME.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economica Patrimoniale.

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visti:

- il Regolamento di Organizzazione, l'organigramma ed il funzionigramma dell'Unione approvati dalla Giunta con propri atti n. 01 e n. 02 in data 29/12/2016,
- la deliberazione Giunta Unione n. 25 del 27/07/2018 con la quale si è provveduto a modificare l'organigramma ed il funzionigramma dell'Unione,
- la deliberazione Consiglio Unione n. 22 del 19/11/2019 con la quale è stato preso atto del recesso unilaterale del Comune di Alluvioni Piovera a far data dal 31/12/2019, pertanto, all'attuale, l'Unione Terre di Fiume risulta costituita dai Comuni di Molino dei Torti e Sale,
- la deliberazione Giunta Unione n. 31 del 19/11/2019 con la quale è stata disposta la riassegnazione a far data dal 01/01/2020 delle risorse umane dall'Unione "Terre di Fiume" al Comune di Alluvioni Piovera con puntuale ricognizione delle componenti di spesa,
- la deliberazione Giunta Unione n. 36 del 06/12/2019 con la quale si è provveduto a modificare l'organigramma ed il funzionigramma dell'Unione a seguito del precitato recesso,
- la deliberazione Giunta Unione n. 37 del 06/12/2019 ad oggetto: *"Conferma dei parametri per la ponderazione delle Posizioni Organizzative dell'Unione Terre di Fiume ai fini dell'attribuzione della retribuzione di Posizione"*, con la quale, in applicazione dell'art. 11 bis comma 2 del D.L. 135/2018 convertito nella Legge 12/2019, si è disposto l'incremento del Fondo Posizione Organizzative di complessivi € **8.152,00.-** a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato le quali sono state contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario,
- la deliberazione Consiglio Unione n. 23 del 18/12/2023 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 e documenti connessi,
- la deliberazione Giunta Unione n. 48 del 18/12/2023 con la quale si è disposto in merito all'approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili,
- la deliberazione Consiglio Unione n. 02 del 22/04/2024 relativa all'approvazione del Rendiconto esercizio finanziario 2023 e documenti connessi, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge,
- la propria precedente Determinazione n. 20 del 26/04/2024 relativa alla variazione di Bilancio 2024/2026 disposta ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera c) del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.- Applicazione avanzo vincolato;

Visto il Decreto Presidente dell'Unione n. **12/2023** di riconferma della sottoscritta alla nomina di Responsabile di Elevata Qualificazione del Servizio **"Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico-Patrimoniale"** dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al Funzionigramma dell'Ente approvato con delibera Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019;

Premesso che:

- l'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa,
- l'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le funzioni e i servizi di cui all'art. 5 del vigente Statuto;

Atteso che lo Statuto dell'Unione in materia di personale dispone quanto segue:

"Art. 20 – Principi in materia di personale

1. *L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa. Con decorrenza dal 1° gennaio 2017 tutti i dipendenti dei Comuni aderenti passano alla dipendenze dell'Unione determinando un'unica configurazione datoriale.*
2. *L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati dai cittadini.*
3. *La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto (...omissis ...)";*

Richiamato l'art. 32, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, che espressamente dispone: *"(... omissis ...) 5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte (... omissis ...)";*

Dato atto che l'Unione "Terre di Fiume", unica figura datoriale nell'ambito della gestione associata tra i Comuni di Molino dei Torti e Sale, è tenuta a dotarsi di un Fondo Risorse Decentrate per il trattamento accessorio dei propri dipendenti, provvedendo alla costituzione di apposito fondo per l'anno 2024;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. impone a tutte le Amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, rappresentando il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti,
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale,
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo Risorse Decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenuto conto delle disponibilità economico - finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno,
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono, a decorrere dall'anno 2023, regolate dall'articolo 79 del CCNL Relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16/11/2022 e risultano suddivise in:
 - Risorse Stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che,

- quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro,
- Risorse Variabili, che presentano la caratteristica di “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

Visti:

- l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli Enti Locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3 quinquies) alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati dalla spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del Decreto di attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15.”*,
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, il quale dispone che ***“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato (...omissis ...)”***;

Dato atto che il Fondo Risorse decentrate dell'Unione deve essere costituito in modo che sia rispettato:

- il principio contenuto nel sopra citato art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., secondo cui *“... la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti ...”*,
- il nuovo limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e smi;

Fatto constare che, benché dal 1° gennaio 2017 non venga più richiesto di ridurre annualmente il fondo risorse decentrate a seguito della diminuzione del personale in servizio, vengono di contro consolidate le decurtazioni apportate al fondo sino all'anno 2016 per effetto dell'applicazione dei previgenti vincoli di cui all'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015;

Visto il parere della Corte di Conti, Sezione Regionale di controllo per la Regione Sardegna, n. 60 del 28/06/2017, che, confermando l'orientamento prevalente in materia (cfr. Sez. reg. di controllo Emilia-Romagna n. 231/2014, Sez. reg. di controllo Piemonte n. 102/2016, n. 133/2016, n. 138/2016) stabilisce: *“... le risorse da trasferire al Fondo dell'Unione devono essere determinate applicando il criterio del “ribaltamento delle quote” di pertinenza dei singoli Comuni aderenti all'Unione. Pertanto, la costituzione del Fondo Accessorio, sotto il profilo strettamente contabile, deve risultare a “saldo zero” e non comportare un incremento della spesa per il trattamento accessorio (e, quindi, complessivamente, per il personale) precedentemente sostenuta dai singoli Comuni aderenti (sul punto cfr. Sezione delle Autonomie del. n. 8/2011)”*;

Richiamati:

- i documenti previsionali e programmatici dell'Unione “Terre di Fiume”, con particolare riferimento al D.U.P.S. 2024/2026, al Bilancio di Previsione 2024/2026, al P.E.G. 2024/2026 ed al Piano Performance 2024,
- la deliberazione di Giunta Unione n. 14 del 12/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fornite al sottoscritto Responsabile di Servizio le direttive per la costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2024;

Richiamate altresì:

- la deliberazione Giunta Unione n. 10 del 31/01/2017 relativa alla ricognizione della consistenza

complessiva delle varie componenti della spesa di personale dell'Unione "Terre di Fiume", successivamente rettificata ed integrata con deliberazione di Giunta Unione n. 33 del 18/07/2017,

- la deliberazione Giunta Unione n. 31 del 19/11/2019 relativa alla riassegnazione delle risorse umane dall'Unione Terre di Fiume al Comune di Alluvioni Piovera, a seguito recesso, con contestuale ricognizione della spesa di personale, pertanto al 01/01/2020 vengono rideterminati negli importi che seguono i valori dei seguenti Fondi:

- Tetto F.R.D. + Fondo P.O. 2016 dei Comuni aderenti all'Unione, ovvero Molino dei Torti e Sale: **€ 146.328,00.-;**

- Tetto Fondo per il lavoro straordinario dei Comuni aderenti all'Unione, ovvero Molino dei Torti e Sale: **€ 6.004,38.-;**

Precisato inoltre che la delibera Giunta Unione n. 14/2024 ha dato mandato al sottoscritto Responsabile di provvedere alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate dell'Unione anno 2024 attenendosi alle seguenti direttive:

- dell'art. 67, comma 3 lettera d) del CCNL del 21/05/2018, relativo agli importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b) dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio (richiamato dall'art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL 16/11/2022);

- dell'art. 79, comma 2 lettera d) del CCNL del 16/11/2022, relativo alle eventuali economie anno 2023 derivanti dal Fondo Lavoro Straordinario dell'Unione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, CCNL 1.04.1999;

- dell'art. 79, comma 2 lettera b), del CCNL 16/11/2022 che prevede la possibilità per l'Ente di incrementare in sede di contrattazione decentrata le risorse variabili del fondo accessorio di un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari dell'anno 1997, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. Significando che l'importo massimo derivante dall'applicazione di siffatto istituto è pari ad euro **5.499,00.-;**

- l'incremento di natura variabile dell'0,22 per cento del monte salari 2018, previsto dall'articolo 79, comma 3, del CCNL del 16 novembre 2022;

- dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. riguardante gli incentivi per funzioni tecniche (secondo le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti - sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/2018);

- dell'articolo 1, comma 1091, della Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, riguardante gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;

- di eventuali compensi ISTAT come indicato dalla circolare MEF-RGS n. 16/2012, nelle relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. n. 75/2017, ed anche dalla Corte di Conti - Sezione delle autonomie con deliberazione n. 13/2015;

- dell'articolo 8, commi 3 e 4 del D.L. del 24/02/2023, n. 13 convertito con modificazioni nella Legge n. 41 del 21/04/2023 che prevede per gli enti locali (attuatori delle misure del PNNR) di incrementare la parte variabile del fondo risorse decentrate, a condizione che l'Ente rispetti i quattro requisiti fondamentali richiamati dal citato articolo 8. Tale incremento non rileva ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017;

Rilevato che occorre procedere alla determinazione del Fondo risorse decentrate dell'Unione "Terre di Fiume" per l'anno 2024 nel rispetto delle sopra citate norme e direttive;

Considerato che l'Unione Terre di Fiume nell'anno 2023, ai fini della tutela economica della Repubblica, ha concorso **alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica con un risultato di competenza dell'esercizio non negativo (€ 215.635,45.-) ed un saldo positivo in termini di equilibrio complessivo (€ 145.558,97.-);**

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della destinazione del Fondo 2024 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40 - bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Ritenuto dover procedere alla determinazione del fondo delle risorse decentrate relativamente all'anno 2024, come da prospetto allegato sub lettera A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, di cui:

- **€ 81.597,00.-** afferenti alla Parte Stabile, con la precisazione che il Fondo delle risorse decentrate

- sconta nella corrente annualità oltre alle consolidate decurtazioni storiche pari a € 3.322,00.- anche la decurtazione di € 5.483,00.- giusto art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 e smi,
- **€ 662,00.-** relativi alla Parte Variabile (Risorse soggette a limite) a titolo di una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b) dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale dipendente anno 2023, soggette a decurtazione nell'importo complessivo di € 662,00.- giusto art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 e smi,
 - **€ 8.304,00.-** relativi alla Parte Variabile (Risorse non soggette a limite) per:
 - 1) economie da lavoro straordinario anno 2023: € 2.166,00.-,
 - 2) incentivi funzioni tecniche D.Lgs 36/2023 e smi: € 245,00.-,
 - 3) incentivi per recupero della TARI e dell'IMU € 5.140,00.-,
 - 4) l'incremento di natura variabile dell'0,22 per cento del monte salari 2018, previsto dall'articolo 79, comma 3, del CCNL del 16 novembre 2022 nella somma complessiva di € 1.426,00.- di cui € 753,00.- destinate al FRD ed € 673,00.- destinate al fondo P.O.;

Di dare atto che:

- le direttive impartite dalla Giunta Unione con atto n. 14/2024 alla sottoscritta Responsabile per la costituzione del FRD anno 2024 relative:
 - a) “ *dell'art. 79, comma 2 lettera b), del CCNL 16/11/2022 che prevede la possibilità per l'Ente di incrementare in sede di contrattazione decentrata le risorse variabili del fondo accessorio di un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari dell'anno 1997, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. Significando che l'importo massimo derivante dall'applicazione di siffatto istituto è pari ad euro 5.499,00.- quali risorse aggiuntive, che trovano copertura negli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2024/2026 dell'Unione*” è stata disattesa poiché non compatibile con i vincoli di finanza pubblica (art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 e smi),
 - b) “*dell'articolo 8, commi 3 e 4 del D.L. del 24/02/2023, n. 13 convertito con modificazioni nella Legge n. 41 del 21/04/2023 che prevede per gli enti locali (attuatori delle misure del PNNR) di incrementare la parte variabile del fondo risorse decentrate, a condizione che l'Ente rispetti i quattro requisiti fondamentali richiamati dal citato articolo 8. Tale incremento non rileva ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017;*” è stata disattesa poiché i soggetti attuatori sono i Comuni dell'Unione e non l'Unione medesima, oltre al mancato rispetto del seguente requisito : “*incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'art. 228, comma 5, d.lgs. 267/2000 (TUEL), dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8*” (15,55% risultato a consuntivo dell'indicatore 4.2 – Rendiconto 2023 approvato con delibera Consiglio Unione n. 02 del 22/04/2024),
- la presente determinazione, munita del preventivo parere dell'organo di Revisione Contabile (sub allegato B), sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'art. 5) comma 2) del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7), comma 1) CCNL 01.04.1999,
- sull'utilizzo del fondo per le risorse decentrate, dovrà essere acquisito, dopo aver effettuato la sessione di contrattazione e prima della stipula definitiva, previa autorizzazione alla sottoscrizione della G.d.U., il parere del Revisore dei Conti, in ordine alla compatibilità dei costi inerenti alla costituzione del Fondo oggetto del presente atto con i vincoli di Bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art.40 bis del D.Lgs.165/2001e smi,
- il FRD sarà oggetto di eventuale riquantificazione per sopravvenuti mutamenti legislativi che avendo natura cogente giustificherebbero la revisione di quanto attualmente costituito;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente regolamento sulla disciplina dei controlli interni;

Visti:

- lo Statuto dell'Unione;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 75/2017 e s.m.i.;
- i C.C.N.L. Relativo al personale del Comparto Funzioni Locali;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione;

DETERMINA

- **di costituire**, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa anno 2024 dell'Unione "Terre di Fiume", secondo le linee, i criteri ed i limiti illustrati, come da prospetto sub allegato A alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, significando che le risorse ammontano a complessivi € 89.901,00.- di cui: € 81.597,00.- di Parte Stabile ed € 8.304,00.- di Parte Variabile;
- **di dare atto** che:
 - 1) così come ampiamente rappresentato, il Fondo risorse decentrate dell'anno 2024 ha come base di riferimento il fondo decentrato dei singoli Comuni associati per l'anno 2016, rispettandone il tetto e quindi a saldo zero per l'Unione,
 - 2) che il FRD 2024 sarà oggetto di eventuale riquantificazione per sopravvenuti mutamenti legislativi che avendo natura cogente giustificherebbero la revisione di quanto attualmente costituito,
 - 3) il Fondo P.O. dell'anno 2024 a seguito dell'applicazione dell'istituto di cui all'art 79 comma 3 del CCNL 2019-2021 "Comparto Funzioni Locali", che dispone : *"Omissis gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Omissis"*, ammonta a complessivi € 79.423,00.-,
 - 4) il Fondo per lavoro straordinario dell'anno 2024 ammonta a complessivi € 6.004,38.-;
- **di trasmettere** il presente atto alle OO.SS. ed alla RSU, ai sensi dell'art. 5) comma 2) del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7), comma 1) CCNL 01.04.1999;
- **di pubblicare** il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economica Patrimoniale.
F.to BUFFADOSSI OMBRETTA MARIA BAMBINA
Documento Firmato digitalmente

